

# Composizione negoziata, base su correttezza e buona fede

## I presupposti

Sul tema è tornata la Corte d'appello dell'Aquila con decreto del 10 ottobre

L'imprenditore può presentare una proposta di concordato semplificato se le trattative, nell'ambito della composizione negoziata della crisi (Cnc), pur non avendo avuto esito positivo, si sono svolte secondo correttezza e buona fede, sempre che l'esperto attesti la non praticabilità in concreto di soluzioni alternative. Correttezza e buona fede costituiscono la cifra cui è informato lo svolgimento della composizione negoziata. Sul tema dei requisiti di accesso alla procedura in esame, già affrontato su queste colonne (si veda «Il Sole 24 Ore» del 22 ottobre 2024), è tornata la Corte d'appello dell'Aquila (decreto del 10 ottobre 2024), che ha respinto il reclamo avverso la pronuncia di inammissibilità del ricorso per l'omologa di una procedura di concordato semplificato con cessione dei beni, confermando il decreto appellato.

Come osservato nel precedente deciso dai giudici napoletani il 25 ottobre 2023, il tribunale conserva, in sede di concordato semplificato, piena giurisdizione sia sulla valutazione degli aspetti rilevanti per l'accesso alla procedura, sia sulla ritualità della relativa proposta, ivi compresa la verifica del contenuto della relazione dell'esperto e la conformità a buona fede delle trattative intercorse tra le parti coinvolte nella negoziazione. Qualora il vaglio postumo del tribunale dia esito negativo, alla debitrice deve essere inevitabilmente precluso l'accesso al concordato semplificato. Aderendo al citato orientamento, la Corte abruzzese ha rimarcato che il controllo del tribunale non possa essere limitato, come sostenuto dalla reclamante, alla mera verifica formale dell'esistenza di una dichiarazione dell'esperto dello svolgimento delle trattative secondo buona fede, ma, al contrario, può e deve interessare ciascun elemento che concorre sostanzialmente a formare le condizioni di ammissibilità della procedura.

Tra di essi, rientra certamente il giudizio di svolgimento delle trattative secondo buona fede e correttezza, che deve anche estendersi anche alla verifica della completezza della relazione dell'esperto e della ragionevolezza delle sue conclusioni. Ciò non è avvenuto nella specie, avendo l'esperto rilevato come l'accesso alla Cnc apparisse piuttosto uno stratagemma per poter beneficiare dei vantaggi della (ben più conveniente) procedura di concordato semplificato, quali l'esonero dal voto dei creditori e dal dovere del debitore di garantire loro una percentuale di soddisfacimento minima. In particolare, dalla relazione è, anzitutto, emersa la violazione dell'obbligo di informazione da parte della debitrice rispetto al contenuto della relazione sul bilancio con cui il revisore aveva espresso i propri dubbi sulla continuità aziendale. Inoltre, la valutazione dell'organo di controllo ha trovato conferma nella mancata ripresa dell'attività nel corso della Cnc. Acìò si aggiunga che la società non ha neanche coinvolto nelle trattative l'agenzia delle Entrate, uno dei principali creditori. Da ultimo, la debitrice ha continuato a dissipare le proprie (ormai limitate) risorse, continuando, tra l'altro, a retribuire due dipendenti, pur a fronte della cessazione di qualsiasi attività aziendale. Condividendo la valutazione sulla relazione dell'esperto, la Corte ha ritenuto di poter configurare meramente strumentale il ricorso alla Cnc.